

**Causa C-176/20****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

7 aprile 2020

**Giudice del rinvio:**

Curtea de Apel Alba Iulia (Romania)

**Data della decisione di rinvio:**

11 febbraio 2020

**Ricorrente:**

SC Avio Lucos SRL

**Resistenti:**

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Dolj

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central

**Oggetto del procedimento principale**

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunalul Dolj (Tribunale superiore di Dolj, Romania) che ha respinto il ricorso della ricorrente diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della resistente APIA – Centrul Județean Dolj (APIA – Centro distrettuale di Dolj) che respingeva la domanda unica di pagamento della ricorrente relativa all'anno 2015 e la condanna della summenzionata resistente ad adottare una decisione di approvazione della rispettiva domanda

**Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale**

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, si chiede l'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE)

n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

### **Questioni pregiudiziali**

1) Se il regolamento (UE) n. 1307 del 17.12.2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio osti a una normativa nazionale con cui si stabilisce che l'attività minima che deve essere effettuata sulle superfici agricole mantenute abitualmente in uno stato idoneo al pascolo consiste nel pascolo con animali utilizzati dall'agricoltore

2) Nella misura in cui il diritto [dell'Unione europea] sopra richiamato non osti alla normativa nazionale indicata nella prima questione, se le disposizioni rispettivamente dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307 del 17.12.2013 possano essere interpretate nel senso che può essere considerato «agricoltore in attività» la persona giuridica che ha stipulato un contratto di concessione in circostanze come quelle della controversia principale e che detiene animali in base a taluni contratti di comodato d'uso stipulati con persone fisiche, contratti mediante i quali i comodanti affidano ai comodatari, a titolo gratuito, gli animali che detengono in qualità di proprietari, ai fini dell'uso per il pascolo, sulle superfici di pascolo messe a disposizione dai comodatari e negli intervalli di tempo concordati

3) Se le disposizioni dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306 del 17.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 debbano essere interpretate nel senso che per condizioni artificiali si intenda anche il caso di un contratto di concessione e di taluni contratti di comodato d'uso come quelli di cui trattasi nella controversia principale.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere**

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, articolo 60

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del

Consiglio, articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e paragrafo 2, lettera b), e articolo 9

### **Disposizioni nazionali invocate**

*Ordonanța de urgență a Guvernului [OUG] nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (decreto legge n. 3 del 18 marzo 2015 per l'approvazione dei regimi di pagamento che si applicano in agricoltura nel periodo 2015-2020 e per la modifica dell'articolo 2 della legge n. 36/1991 relativa alle società agricole e ad altre forme di associazione in ambito agricolo*

L'articolo 2 definisce, al paragrafo 1, lettera f), «l'agricoltore» come «una persona fisica o giuridica o una forma associativa di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo status giuridico della stessa, la cui azienda è situata nel territorio della Romania e che esercita un'attività agricola», mentre il paragrafo 2, lettera d), definisce «l'attività agricola» come «lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute abitualmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante il pascolo, con la garanzia di un carico minimo di 0,3 UBA/ettaro con gli animali usati dall'agricoltore o una falciatura annuale sui pascoli permanenti, secondo le disposizioni della legislazione specifica nel settore dei pascoli».

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, i beneficiari dei pagamenti sono agricoltori in attività, persone fisiche e/o giuridiche, che svolgono un'attività agricola in qualità di utilizzatori di superfici di terreno agricolo e/o detentori legittimi di animali, ai sensi della legislazione vigente.

L'articolo 8, paragrafo 1, prevede che, per beneficiare di pagamenti diretti, gli agricoltori devono, tra l'altro, sfruttare un terreno agricolo avente una superficie di almeno 1 ettaro, la superficie della parcella agricola dev'essere di almeno 0,3 ettari, e nel caso delle serre, delle serre solari, dei vigneti, dei frutteti, delle coltivazioni di luppolo, dei vivai, degli arbusti fruttiferi, la superficie della parcella agricola deve essere di almeno 0,1 ettari e/o, a seconda dei casi, detenere un numero minimo di animali [lettera c)] e presentare al momento del deposito della domanda unica di pagamento o delle modifiche ad essa apportate i documenti necessari che dimostrano l'uso del terreno agricolo, inclusi i terreni che comprendono aree di interesse ecologico nonché degli animali [lettera n)].

*Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619 din 6 aprilie 2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, [a] condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la articolul 1 alineatele (2) și (3) din [OUG nr. 3/2015], precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (decreto del Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. 619 del 6 aprile 2015 recante*

*approvazione dei criteri di ammissibilità, delle condizioni specifiche e delle modalità di attuazione dei regimi di pagamento previsti dall'articolo 1, paragrafi 2 e 3 dell'[OUG n. 3/2015], nonché delle condizioni specifiche di attuazione delle misure compensative di sviluppo rurale applicabili ai terreni agricoli, previste dal Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020*

L'articolo 2, lettera m), definisce «il detentore di animali» come la persona che possiede durevolmente animali, in qualità di proprietario di animali e/o proprietario di azienda, o possiede temporaneamente animali in qualità di persona alla quale essi sono stati affidati in custodia per l'intero periodo dell'anno di domanda, detenuti in base a un atto stipulato secondo le condizioni della normativa vigente.

L'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), prevede che gli utilizzatori di pascoli permanenti, persone fisiche o giuridiche di diritto privato, che svolgono almeno un'attività agricola minima sui pascoli permanenti che sono a loro disposizione a norma dalla legge vigente, in qualità di agricoltori in attività, presentano, al momento del deposito della domanda unica di pagamento all'APIA, i documenti previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), lettera b) punto i), lettere c) e d), nonché, se del caso, una copia del documento d'identificazione dell'azienda zootecnica in cui sono registrati gli animali o il certificato di un veterinario abilitato, dal quale risulta il codice dell'azienda iscritta nel Registrul Național al Exploatațiilor (Registro nazionale delle aziende) valido alla data del deposito della domanda unica di pagamento, nel caso in cui il proprietario del pascolo permanente detenga animali con cui garantisce un carico minimo di 0,3 UBA/ettaro.

*Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (decreto legge n. 34 del 23 aprile 2013 relativo all'organizzazione, alla gestione e allo sfruttamento dei pascoli permanenti e che modifica e integra la legge sulla proprietà fondiaria n. 18/1991)*

Tale atto normativo definisce, all'articolo 2, lettera c), l'«unità di bestiame adulto (UBA)» come una «unità di misura standard stabilita in base al fabbisogno di cibo di ciascuna specie animale, che consente la conversione di diverse categorie di animali».

### **Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 La ricorrente SC Avio Lucos SRL è una persona giuridica rumena, con sede nel distretto di Dolj (Romania), il cui oggetto sociale è costituito da «attività di supporto alla produzione vegetale».
- 2 Con domanda di pagamento registrata presso l'Agencia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (Agenzia per i pagamenti e gli interventi a favore

dell'agricoltura; in prosieguo: l'«APIA») – Centrul Județean Dolj (Centro distrettuale di Dolj) in data 1° luglio 2015, la ricorrente, in forza dell'OUG n. 3/2015, ha chiesto il pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie (SAPS) per una superficie di 170,36 ettari di pascolo (prati permanenti comunali usati individualmente).

3 Sono stati allegati alla domanda:

– il contratto di concessione n. 472/28.01.2013, stipulato tra il Consiliul Local al Comunei Podari (Consiglio comunale del comune di Podari) e l'Avio Lucos SRL, avente ad oggetto la concessione del terreno di proprietà privata del comune di Podari, distretto di Dolj, di una superficie di 341,70 ettari, successivamente modificato per la superficie di 170,36 ettari di pascolo;

– il certificato rilasciato dal comune di Podari, che attesta che la ricorrente è iscritta nel registro agricolo con una superficie agricola utilizzata di 170,36 ettari;

– i contratti di comodato (comodato d'uso) stipulati tra la ricorrente e diversi proprietari di animali;

– il certificato rilasciato da un ambulatorio veterinario dal quale risulta il codice dell'azienda della ricorrente;

– il formulario di movimentazione rilasciato dall'ANSVSA [Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor] (Autorità nazionale sanitaria veterinaria e per la sicurezza alimentare) e il suo allegato, contenente i dati d'identificazione dell'azienda e il numero di animali detenuto dalla società (cinque animali);

– il certificato rilasciato da un ambulatorio veterinario dal quale risulta che le persone fisiche menzionate nello stesso sono contrattualmente vincolate alla ricorrente e figurano nella Banca dati nazionale con un numero complessivo di 85 animali.

4 Nella domanda unica di pagamento, la società ha indicato che chiedeva un sostegno per la superficie agricola di 170,36 ettari e che deteneva 24 bovini di più di 2 anni, un bovino di meno di 6 mesi, 60 capre e 20 equidi (cavalli) di più di 6 mesi, animali che contribuiscono all'attività agricola del richiedente.

5 Con decisione dell'APIA – Centro distrettuale di Dolj del 20 ottobre 2017 è stata respinta la domanda della ricorrente in quanto quest'ultima non avrebbe garantito il carico minimo di 0,3 UBA/ettaro per l'intera superficie di pascolo di 170,36 ettari. Il previo reclamo della ricorrente avverso tale decisione è stato respinto dall'APIA – Centro distrettuale di Dolj il 4 gennaio 2018. Con ricorso in primo grado iscritto a ruolo del Tribunale superiore di Dolj, la ricorrente ha chiesto, in un procedimento che la vede opposta alle resistenti APIA – Centro distrettuale di Dolj e APIA – Aparat central (sede centrale) l'annullamento delle due decisioni

dell'APIA – Centro distrettuale di Dolj, nonché la condanna di quest'ultima ad adottare una decisione di approvazione della domanda unica di pagamento.

- 6 Con sentenza del 28 gennaio 2018 il Tribunale superiore di Dolj ha respinto il ricorso in quanto infondato, ritenendo che il contratto di concessione depositato sia stato stipulato in violazione di talune disposizioni legislative e che la ricorrente abbia creato condizioni artificiali al fine di ottenere il sostegno finanziario.
- 7 Avverso tale sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi alla Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d'appello di Alba Iulia, Romania), giudice del rinvio.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 8 Nell'impugnazione, la ricorrente ha affermato che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 definisce l'agricoltore come una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati e che esercita un'attività agricola. Essa ritiene di poter beneficiare di pagamenti attraverso la prova della propria qualità di agricoltore in attività e di non poter essere esclusa da tale beneficio a motivo della propria organizzazione come società commerciale che ha stipulato contratti di comodato con persone fisiche.
- 9 La ricorrente afferma inoltre che dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 risulta che per «azienda» si intende, con riferimento al caso di specie, il terreno agricolo gestito da un agricoltore, senza che abbia alcuna rilevanza se quest'ultimo abbia o meno diritto di proprietà sugli animali che pascolano su di esso o un diritto di proprietà sul terreno.

### **Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 10 Le disposizioni rilevanti della legislazione nazionale prevedono che i beneficiari dei regimi di pagamento unico per superficie sono agricoltori in attività, persone fisiche e/o giuridiche, che esercitano un'attività agricola in qualità di utilizzatori di superfici di terreno agricolo e/o detentori legittimi di animali, ai sensi della normativa vigente.
- 11 Parimenti, il giudice del rinvio ritiene inoltre che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 lasci agli Stati membri la possibilità di definire l'attività minima che deve essere svolta sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione e la normativa nazionale ha stabilito che l'attività agricola può indicare anche l'esecuzione di un'attività minima sulle superfici agricole, mantenute abitualmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante il pascolo, con la garanzia di un carico minimo di 0,3 UBA/ettaro con gli animali usati dall'agricoltore.

- 12 La Corte d'appello chiede che si determini se il regolamento (UE) n. 1307/2013 osti a una normativa nazionale con cui si stabilisce che l'attività minima che deve essere effettuata sulle superfici agricole mantenute abitualmente in uno stato idoneo al pascolo consiste nel pascolo degli animali utilizzati dall'agricoltore e, in caso di risposta negativa, se le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 possano essere interpretate nel senso che può essere considerato «agricoltore in attività» la persona giuridica che ha stipulato un contratto di concessione in circostanze come quelle della controversia principale e che detiene animali in base a taluni contratti di comodato d'uso stipulati con persone fisiche, contratti con cui i comodanti affidano ai comodatari, a titolo gratuito, gli animali che detengono in qualità di proprietari, ai fini dell'uso per il pascolo, sulle superfici di pascolo messe a disposizione dai comodatari e negli intervalli di tempo concordati.
- 13 Nel contempo, la Corte d'appello ritiene necessario chiarire se le disposizioni dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 possano essere interpretate nel senso che per condizioni artificiali si intende anche il caso di un contratto di concessione e di taluni contratti di comodato d'uso come quelli di cui trattasi nella controversia principale.
- 14 Il giudice del rinvio, chiamato a dirimere la controversia in ultima istanza, ritiene che la risposta alle questioni pregiudiziali sollevate non possa essere dedotta in modo chiaro dalla giurisprudenza CGUE e nemmeno che non sussistono a riguardo dubbi ragionevoli.